REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Via alle Scuole 26
6946 Ponte Capriasca
Tel. +41 91 935 21 60
Fax +41 91 935 21 61
e-mail: municipio@pontecapriasca.ch
sito web: www.pontecapriasca.ch

INDICE

I. PREAMBOLO

II. BASI LEGALI E DEFINIZIONI
Leggi e ordinanze
Direttive della SSIGA
Definizioni

III. DISPOSIZONI GENERALI
Art. 1 Costituzione
Art. 2 Scopo e campo di applicazione
Art. 3 Basi giuridiche
Art. 4 Organizzazione
Art. 5 Competenze del Consiglio Comunale
Art. 6 Competenze del Municipio
Art. 7 Compiti dell'ufficio tecnico comunale
Art. 8 Risultati di esercizio
Art. 9 Zona di distribuzione
Art. 10 Compiti del Comune

IV. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE
Art. 11 Piano generale acquedotto
Art. 12 Rete di distribuzione
Art. 13 Condotte principali
Art. 14 Condotte di distribuzione e dorsali
Art. 15 Costruzione
Art. 16 Idranti
Art. 17 Accesso, azionamento di idranti e saracinesche
Art. 18 Messa a terra

V. ALLACCIAMENTI
Art. 19 Domanda di allacciamento
Art. 20 Rifiuto di allacciamento
Art. 21 Tracciato e caratteristiche
Art. 22 Condizioni tecniche
Art. 23 Utilizzazione di proprietà private, servitù
Art. 24 Realizzazione delle condotte di allacciamento
Art. 25 Proprietà dell'allacciamento e dorsale
Art. 26 Vetustà condotte
Art. 27 Sostituzione allacciamento e dorsale
Art. 28 Manutenzione allacciamento e dorsale
Art. 29 Modalità di intervento
Art. 30 Messa in esercizio

Via alle Scuole 26
6946 Ponte Capriasca
Tel. +41 91 935 21 60
Fax +41 91 935 21 61
e-mail: municipio@pontecapriasca.ch
sito web: www.pontecapriasca.ch

VI. INSTALLAZIONI INTERNE
Art. 31 Esecuzione
Art. 32 Prescrizioni tecniche
Art. 33 Collaudo
Art. 34 Obblighi del titolare dell'allacciamento
Art. 35 Pericolo di gelo
Art. 36 Dovere di informazione
Art. 37 Controlli
Art. 38 Responsabilità
Art. 39 Impianti di trattamento privati dell'acqua potabile

VII. FORNITURA DELL'ACQUA
Art. 40 Principi
Art. 41 Obbligo di prelievo
Art. 42 Limitazione della fornitura
Art. 43 Esclusione di responsabilità
Art. 44 Divieto di cessione dell'acqua
Art. 45 Prelievo abusivo
Art. 46 Forniture temporanee di acqua a cantieri
Art. 47 Fornitura dell'acqua a Enti pubblici
Art. 48 Disdetta dell'abbonamento
Art. 49 Ripristino dell'abbonamento
Art. 50 Limitazione di portata per installazioni speciali
Art. 51 Piscine e fontane
Art. 52 Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione
Art. 53 Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie

VIII. APPARECCHI DI MISURA
Art. 54 Misure e lettura
Art. 55 Proprietà e manutenzione
Art. 56 Ubicazione
Art. 57 Responsabilità
Art. 58 Prescrizione tecniche
Art. 59 Contestazioni
Art. 60 Disfunzioni
Art. 61 Sotto-contatori

IX. FINANZIAMENTO
Art. 62 Autonomia finanziaria
Art. 63 Determinazione delle tasse
Art. 64 Spese per le condotte principali e di distribuzione

X. COSTI ALLACCIAMENTO
Art. 65 Allacciamento
Art. 66 Casistica e criteri di calcolo
Art. 67 Costi di posa
Art. 68 Spese di collaudo
Art. 69 Offerte e fatturazione dei costi di realizzazione

Via alle Scuole 26
6946 Ponte Capriasca
Tel. +41 91 935 21 60
Fax +41 91 935 21 61
e-mail: municipio@pontecapriasca.ch
sito web: www.pontecapriasca.ch

Art. 70 Ricerca perdite
Art. 71 Altri costi
Art. 72 Costi della dorsale

XI. TASSE
Art. 73 Tasse
Art. 74 Fatturazione e acconti per costi di fornitura
Art. 75 Incasso ed esecuzione

XII. CAUZIONI
Art. 76 In generale
Art. 77 Imposte e genere della cauzione
Art. 78 Inadempienza
Art. 79 Restituzione
Art. 80 Acquisizione e cauzioni

XIII. MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE
Art. 81 Contravvenzioni
Art. 82 Contestazioni e procedure

XIV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 83 Norme transitorie
Art. 84 Entrata in vigore
Art. 85 Abrogazioni

Via alle Scuole 26
6946 Ponte Capriasca
Tel. +41 91 935 21 60
Fax +41 91 935 21 61
e-mail: municipio@pontecapriasca.ch
sito web: www.pontecapriasca.ch

I. PREAMBOLO

L'acqua è la vita. È un bene indispensabile e insostituibile di cui abbiamo bisogno ogni giorno. Senza acqua non c'è vita per nessuno.

L'acqua appartiene alla sfera dei diritti e non del consumo; l'approvvigionamento, il trasporto, la distribuzione e l'uso razionale di questo bene insostituibile rientrano nella responsabilità collettiva di cui il Comune è garante.

II. BASI LEGALI E DEFINIZIONI

Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono le seguenti leggi, ordinanze e direttive (la lista non ha la pretesa di essere esaustiva).

Leggi e ordinanze

- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), RS 817.0
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), RS 817.02
- Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), RS 817.022.11
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), RS 814.20
- Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc), RS 814.201
- Legge sull'approvvigionamento idrico (LApprI), 9.1.2.1
- Legge organica comunale (LOC)
- Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni (RGFCC)

Direttive della SSIGA

- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1)
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3)
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10)
- Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile (W12)
- Altre direttive e altre raccomandazioni concernenti la produzione, fornitura e gestione dell'acqua potabile.

Via alle Scuole 26
6946 Ponte Capriasca
Tel. +41 91 935 21 60
Fax +41 91 935 21 61
e-mail: municipio@pontecapriasca.ch
sito web: www.pontecapriasca.ch

Definizioni

Abbonato	colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente
Titolare dell'allacciamento	proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo
Utente	consumatore finale
Acqua potabile	acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze
Acqua greggia	acqua che non ha subito trattamenti di potabilizzazione, quindi fornita senza garanzia di qualità
Acqua industriale	acqua utilizzata per scopi industriali che non necessita del requisito di acqua potabile
Comune	Comune di Ponte Capriasca
Condotte principali	condotte che alimentano le condotte di distribuzione
Condotte di distribuzione	condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento
Condotte di allacciamento	raccordo dell'installazione dopo il contatore dello stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale
Dorsale	parte comune di un allacciamento che serve più stabili
Installazione interna	parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione
Contatore	strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato
Idrante	organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio
SSIGA	Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque
Rivenditore	ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua
Servizio	servizio di approvvigionamento idrico a gestione diretta da parte del Comune

Via alle Scuole 26
6946 Ponte Capriasca
Tel. +41 91 935 21 60
Fax +41 91 935 21 61
e-mail: municipio@pontecapriasca.ch
sito web: www.pontecapriasca.ch

III. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Costituzione

1. Il servizio di approvvigionamento idrico è istituito e gestito dal Comune di Ponte Capriasca, con diritto di privativa entro i confini giurisdizionali comunali.
2. In casi eccezionali la privativa di distribuzione può essere delegata a terzi.
3. Il servizio è sottoposto, nell'ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza e alla gestione del Consiglio Comunale.
4. Il Municipio amministra il servizio e lo rappresenta difronte a terzi e in giudizio.

Art. 2 Scopo e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture e del servizio e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi.
2. Il Comune promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua.

Art. 3 Basi giuridiche

1. Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra il Comune, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.
2. Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.
3. L'allacciamento alla rete di distribuzione implica l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.
4. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe.

Art. 4 Organizzazione

Gli organi preposti alla gestione del servizio di fornitura dell'acqua potabile sono quelli del Comune per le rispettive competenze, e più precisamente:
- Il Consiglio Comunale;
- Il Municipio.

Il Comune è inoltre dotato di un responsabile nella persona del capo dicastero.

Art. 5 Competenze del Consiglio Comunale

Il Consiglio comunale:
- adotta il Regolamento comunale per l'approvvigionamento idrico, lo abroga, lo modifica o ne sospende l'applicazione;
- approva le tariffe e le tasse;
- esercita l'alta sorveglianza sulla gestione del servizio;
- autorizza le spese d'investimento;

Via alle Scuole 26
6946 Ponte Capriasca
Tel. +41 91 935 21 60
Fax +41 91 935 21 61
e-mail: municipio@pontecapriasca.ch
sito web: www.pontecapriasca.ch

- decide l'esecuzione delle infrastrutture del servizio sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
- decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria;
- autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative.

É per tutto il resto applicabile l'articolo 13 cpv. 1 LOC
Per il funzionamento sono applicabili gli articoli del Titolo II LOC

Art. 6 Competenze del Municipio

Il Municipio è responsabile del servizio e lo rappresenta in giudizio.
Provvede al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo del servizio ed al suo miglioramento.
Inoltre:

- propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti;
- allestisce il Regolamento comunale per l'approvvigionamento idrico e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale;
- stabilisce, entro i limiti fissati dal presente regolamento, le tariffe e le tasse;
- emana le direttive per gli installatori concessionari;
- nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal regolamento organico dei dipendenti del Comune;
- delibera in tema di commesse pubbliche;
- sottoscrive i contratti d'abbonamento;
- approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti;
- approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti;
- dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture;
- il Municipio può delegare i suoi compiti o parte di essi ai servizi comunali.

Art. 7 Compiti dell'ufficio tecnico comunale (in seguito UTC)

L'UTC collabora con il Municipio alla gestione del servizio, ed in particolare:

- formula preavvisi e proposte sui progetti inerenti al potenziamento e alla costruzione di nuove opere;
- preavvisa le tariffe e le tasse;
- collabora alla stesura e alle modifiche dei regolamenti del servizio.

Art. 8 Risultati di esercizio

Ai sensi dell'art. 13 RGFCC, tutti i costi ed i ricavi del servizio sono iscritti in uno specifico centro costo; l'eccedenza annuale dei costi e dei ricavi è da attribuire integralmente all'apposito fondo del capitale proprio.

Via alle Scuole 26
6946 Ponte Capriasca
Tel. +41 91 935 21 60
Fax +41 91 935 21 61
e-mail: municipio@pontecapriasca.ch
sito web: www.pontecapriasca.ch

Art. 9 Zona di distribuzione

1. Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale.
2. Al di fuori della zona edificabile il Comune è tenuto a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico).
3. Riservato il parere dell'autorità cantonale competente, qualora risultasse economicamente insostenibile garantire la fornitura di acqua potabile in riferimento alla OPPD, potrà eccezionalmente essere fornita acqua greggia. In questi casi è responsabilità del titolare dell'allacciamento adottare i necessari provvedimenti per garantire la potabilità.
4. Nel resto del comprensorio il Comune, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile.

Art. 10 Compiti del Comune

1. Il Comune distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile e industriale nella zona di distribuzione di cui all'articolo 9, secondo le capacità dei propri impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.
2. Il Comune assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.
3. Il Comune può inoltre fornire acqua ad altri enti di distribuzione.
4. Il Comune provvede in particolare a:
   a) assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
   b) informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita;
   c) informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
   d) assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli artt. 40 e 42).
5. Il Comune può delegare compiti relativi alle installazioni interne a Ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. Il Comune definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.
6. Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

Via alle Scuole 26
6946 Ponte Capriasca
Tel. +41 91 935 21 60
Fax +41 91 935 21 61
e-mail: municipio@pontecapriasca.ch
sito web: www.pontecapriasca.ch

IV. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

Art. 11 Piano generale acquedotto

Gli impianti del Comune sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia (artt. 5, 6 LApprl).

Art. 12 Rete di distribuzione

La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.

Art. 13 Condotte principali

1. Le condotte principali alimentano le condotte di distribuzione. Esse fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del PR, in conformità con il PGA.
2. Di regola, dalle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti.

Art. 14 Condotte di distribuzione e dorsali

Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all'art. 9 e servono gli allacciamenti e le dorsali.

Art. 15 Costruzione

1. Il Comune stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA (Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque);
2. La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano esclusivamente al Comune.

Art. 16 Idranti

Il Comune di Ponte Capriasca, conformemente all'art. 18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996):

a. definisce la rete degli idranti;
b. finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;
c. assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti.

Art. 17 Accesso, azionamento di idranti e saracinesche

1. Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.

Via alle Scuole 26
6946 Ponte Capriasca
Tel. +41 91 935 21 60
Fax +41 91 935 21 61
e-mail: municipio@pontecapriasca.ch
sito web: www.pontecapriasca.ch

2. Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone **espressamente autorizzate dal Comune.**
3. È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.
4. Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'art. 80.

Art. 18 Messa a terra

1. Le condotte dell'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.);
2. le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale;
3. Il Comune non è responsabile per la messa a terra degli impianti elettrici.

V. ALLACCIAMENTI

Art. 19 Domanda di allacciamento

1. Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto al Comune tramite l'apposito formulario.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e vale quale inizio del rapporto con il titolare dell'allacciamento.

Art. 20 Rifiuto di allacciamento

1. Il Comune può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:
   - quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;
   - quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Comune;
   - quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.
3. Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Via alle Scuole 26
6946 Ponte Capriasca
Tel. +41 91 935 21 60
Fax +41 91 935 21 61
e-mail: municipio@pontecapriasca.ch
sito web: www.pontecapriasca.ch

Art. 21 Tracciato e caratteristiche

Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) vengono stabiliti dal Comune tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

Art- 22 Condizioni tecniche

1. Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.
2. In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.
3. In casi particolari determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti.
4. Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione (saracinesca), installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica. In caso contrario deve sempre essere garantito l'accesso.

Art. 23 Utilizzazione di proprietà private, servitù

1. Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte, e di saracinesche necessari alla fornitura di acqua, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.
2. Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo di consentire al Comune l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Comune, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.
3. Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono di principio sorgere costruzioni edili, ne possono essere fatti crescere alberi d'alto fusto. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.
4. Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:
   a) la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
   b) la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
   c) la conseguente iscrizione a Registro fondiario.

   Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie.

Via alle Scuole 26
6946 Ponte Capriasca
Tel. +41 91 935 21 60
Fax +41 91 935 21 61
e-mail: municipio@pontecapriasca.ch
sito web: www.pontecapriasca.ch

Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso al Comune prima dell'inizio dei lavori.

5. Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.
6. Restano riservati gli articoli 676, 691, 692, 693 e 742 CCS.

Art. 24 Realizzazione delle condotte di allacciamento

L'allacciamento fino al passaggio murale compreso, è di regola realizzato dal Comune. In casi particolari quest'ultimo può delegarne l'esecuzione, totale o parziale, a installatori diplomati ad operare su condotte di acqua potabile e da lui autorizzati.
I costi di realizzazione dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale sono regolati nel Capitolo X (art. 64, 65 e 66).

Art. 25 Proprietà dell'allacciamento e dorsale

1. Per la definizione della proprietà fanno stato i piani delle condotte elaborati dal Comune. Di norma le parti di allacciamento e dorsale su area pubblica fino al dispositivo di interruzione principale (non compreso) rimangono di proprietà del Comune. La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile.
2. Ove non sono presenti indicazioni sui piani delle condotte e non è presente il dispositivo d'interruzione (saracinesca), è considerato allacciamento privato la condotta che parte dalla rete comunale, servente l'abbonato, verso la proprietà privata.

Art. 26 Vetustà condotte

Di regola la durata di vita di una condotta d'allacciamento o dorsale è di 40 anni.

Art. 27 Sostituzione allacciamento e dorsale

1. Il Comune può sostituire l'allacciamento o la dorsale in particolare nei seguenti casi:
   a. limitata capacità di trasporto;
   b. non conformità alle vigenti normative;
   c. vetustà dell'allacciamento;
   d. perdite d'acqua;
   e. altri motivi di ordine tecnico.
2. I costi di sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sono regolati nel Capitolo X (art. 70 e 71).

Art. 28 Manutenzione allacciamento e dorsale

1. Il Comune può intervenire per la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei casi seguenti:
   a. limitata manovrabilità degli organi di arresto;
   b. non conformità alle vigenti normative;
   c. ripetute perdite d'acqua;
   d. altri motivi di ordine tecnico.

Via alle Scuole 26
6946 Ponte Capriasca
Tel. +41 91 935 21 60
Fax +41 91 935 21 61
e-mail: municipio@pontecapriasca.ch
sito web: www.pontecapriasca.ch

2. Le spese per gli interventi di manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del proprietario dell'allacciamento, sia su area pubblica sia su area privata.

Art. 29 Modalità di intervento

1. Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati al Comune.
2. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.
3. Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale, il Comune può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 30 Messa fuori esercizio

Il Comune provvede, previo preavviso, alla separazione della condotta di distribuzione dall'allacciamento privato, a spese del titolare dell'allacciamento, secondo quanto previsto al Capitolo X (art. 70).

1. Nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento.
2. Per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione.
3. In caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.

VI. INSTALLAZONI INTERNE

Art. 31 Esecuzione

1. Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.
2. I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dal Comune. In particolare sono autorizzati gli installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi.

Art. 32 Prescrizioni tecniche

1. Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dal Comune.
2. Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore), atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.

Via alle Scuole 26
6946 Ponte Capriasca
Tel. +41 91 935 21 60
Fax +41 91 935 21 61
e-mail: municipio@pontecapriasca.ch
sito web: www.pontecapriasca.ch

3. Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà del Comune rinunciare a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.
4. Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture del servizio o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni del Comune. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, il Comune può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.
5. Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 33 Collaudo

1. Il Comune o un terzo abilitato da esso incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità rilasciato dal Comune.
2. Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, il Comune si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell'installatore.
3. Con il collaudo il Comune non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.
4. Le spese di collaudo sono definite nel Capitolo X.

Art. 34 Obblighi del titolare dell'allacciamento

Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

Art. 35 Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati, evitando di lasciar scorrere l'acqua inutilmente per evitare il gelo nelle tubature, conformemente all'art. 40 capoverso 2. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

Art. 36 Dovere di informazione

1. Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati al Comune preventivamente e per iscritto.
2. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare al Comune danni e difetti riscontrati alle installazioni che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture del Comune.

Via alle Scuole 26
6946 Ponte Capriasca
Tel. +41 91 935 21 60
Fax +41 91 935 21 61
e-mail: municipio@pontecapriasca.ch
sito web: www.pontecapriasca.ch

3. Tutti i costi che dovessero derivare al Comune dalla mancata comunicazione, sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.

Art. 37 Controlli

1. I responsabili del Comune devono poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni per effettuare controlli.
2. Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione del Comune, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.
3. Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, il Comune può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua potabile garantendo tuttavia, in caso di acqua potabile, un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 38 Responsabilità

1. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti del Comune per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.
2. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.

Art. 39 Impianti di trattamento privati dell'acqua potabile

1. L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune.
2. Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.
3. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete.

VII. FORNITURA DELL'ACQUA

Art. 40 Principi

1. La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.
2. L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. Il Comune vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 42.

Via alle Scuole 26
6946 Ponte Capriasca
Tel. +41 91 935 21 60
Fax +41 91 935 21 61
e-mail: municipio@pontecapriasca.ch
sito web: www.pontecapriasca.ch

3. L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.
4. Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.
5. Il Comune garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.
6. Il Comune non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

Art. 41 Obbligo di prelievo

1. L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.
2. Il commercio di acqua è di esclusiva competenza del Comune; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.
3. In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a fornire l'acqua.
4. Sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

Art. 42 Limitazione della fornitura

1. Il Comune può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:
   a forza maggiore;
   b eventi atmosferici straordinari;
   c lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
   d. disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
   e. qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
   f. uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dal Comune.
2. Il Comune provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.
3. Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.

Art. 43 Esclusione di responsabilità

1. È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità del Comune per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 42 cpv. 1 che dovessero comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.
2. Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.

Via alle Scuole 26
6946 Ponte Capriasca
Tel. +41 91 935 21 60
Fax +41 91 935 21 61
e-mail: municipio@pontecapriasca.ch
sito web: www.pontecapriasca.ch

Art. 44 Divieto di cessione dell'acqua

1. È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione del Comune.
2. Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.

Art. 45 Prelievo abusivo

1. Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato al Comune.
2. Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:
   a. posando derivazioni prima del contatore;
   b. azionando saracinesche d'arresto piombate;
   c. utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
   d. derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche;
   e. sostituendo l'acqua delle piscine senza autorizzazione (art. 51).
3. Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al Capitolo XIII.
4. È riservata la denuncia all'Autorità penale.

Art. 46 Forniture temporanee di acqua per cantieri

1. La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Il Comune può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti.
3. L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre deve essere dotato di valvola anti-ritorno. L'utente risponde di ogni eventuale danno.

Art. 47 Fornitura dell'acqua a Enti pubblici

1. Il Comune può fornire acqua all'ingrosso ad Enti pubblici.
2. Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da un'apposita convenzione rispettosa dell'art. 73.

Art. 48 Disdetta dell'abbonamento

1. L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto al Comune con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi di cui all'art. 47 cpv. 2.
2. I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.
3. I cambiamenti di proprietà dello stabile devono essere annunciati per iscritto tempestivamente dal venditore specificando la data del trapasso.

Via alle Scuole 26
6946 Ponte Capriasca
Tel. +41 91 935 21 60
Fax +41 91 935 21 61
e-mail: municipio@pontecapriasca.ch
sito web: www.pontecapriasca.ch

4. Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. Il Comune effettua la lettura di regola, entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.
5. L'abbonato che intende richiedere una sospensione temporanea della fornitura lo deve fare per iscritto al Comune. In questo caso la saracinesca di entrata all'allacciamento sarà piombata. Spettano all'utente i relativi costi sia per il disinserimento che per il ripristino dell'erogazione.

Art. 49 Ripristino dell'abbonamento

L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta al Comune con tre giorni lavorativi di preavviso.
Le relative spese sono a carico dell'abbonato.

Art. 50 Limitazione di portata per installazioni speciali

Il Comune può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.
La fornitura deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e il Comune, che regola gli aspetti tecnici.

Art. 51 Piscine e fontane

1. È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 5 (cinque) metri cubi, indipendentemente dal fatto di essere munita d'impianto di rigenerazione dell'acqua.
2. Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previo avviso al Comune e su autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.
3. Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua nonché di appositi apparecchi di protezione per il ritorno dell'acqua in rete.
4. Il titolare della piscina dovrà prendere tutte le misure necessarie per un uso parsimonioso dell'acqua.
5. L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa ad uso domestico e misurata tramite il contatore, già installato.
6. In caso di particolare siccità o per forza maggiore il Comune potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione delle piscine e fontane.

Art. 52 Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione

La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come da art. 50, deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e il Comune, il quale regola gli aspetti tecnici.

Via alle Scuole 26
6946 Ponte Capriasca
Tel. +41 91 935 21 60
Fax +41 91 935 21 61
e-mail: municipio@pontecapriasca.ch
sito web: www.pontecapriasca.ch

Art. 53 Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie

1. L'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie devono essere notificate al Comune.
2. In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie, piovane o grigie non deve esserci collegamento con la rete di distribuzione idrica del Comune.
3. La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.

VIII. APPARECCHI DI MISURA

Art. 54 Misura e lettura

1. Il quantitativo di acqua erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dal Comune, che ne assicura la lettura periodica.
2. L'abbonato è tenuto a collaborare alla lettura periodica. In particolare, su invito del Comune, è tenuto a comunicare in maniera completa e veritiera i dati rilevati al Comune. In caso di mancato ossequio all'obbligo della lettura e del rinvio del formulario entro i termini indicati, verrà applicata una tariffa d'ufficio che tiene conto della lettura media degli ultimi due anni.
3. Il Comune è autorizzato a utilizzare contatori intelligenti (smart, meter), con funzionalità di registrazione (logging) e di telelettura dei dati di consumo.
4. I dati registrati del contatore possono essere raccolti dal Comune in remoto in ogni momento.
5. L'utilizzo dei dati del contatore è consentito al Comune per la fatturazione del consumo idrico e per esigenze tecniche del servizio (es. controllo delle perdite).
6. L'Azienda è autorizzata a elaborare i dati raccolti nel rispetto delle normative federali e cantonali sulla protezione dei dati, con particolare riferimento alla nota tecnica SSIGA W10034.

Art. 55 Proprietà e manutenzione

La proprietà del contatore è del Comune, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare.

Art. 56 Ubicazione

1. L'ubicazione del contatore viene stabilita dal Comune, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.
2. Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo, di regola fuori dal locale riscaldamento; deve essere facilmente accessibile in ogni momento.

Via alle Scuole 26
6946 Ponte Capriasca
Tel. +41 91 935 21 60
Fax +41 91 935 21 61
e-mail: municipio@pontecapriasca.ch
sito web: www.pontecapriasca.ch

3. Le nuove costruzioni o le riattazioni, in linea di principio, devono essere predisposte ai sistemi di telelettura. Il titolare dell'allacciamento deve conformarsi a sue spese e seguire le disposizioni del Comune.

Art. 57 Responsabilità

1. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.).
2. Essi non devono apportare o far apportare modifiche al contatore.

Art. 58 Prescrizioni tecniche

1. Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne del Comune.
2. In caso di inosservanza si applica l'art. 33 cpv. 2.

Art. 59 Contestazioni

1. Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dall'Azienda e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.
2. Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/-5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dal Comune, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.

Art. 60 Disfunzioni

1. Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata al Comune.
2. Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.
3. Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.
4. Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.

Via alle Scuole 26
6946 Ponte Capriasca
Tel. +41 91 935 21 60
Fax +41 91 935 21 61
e-mail: municipio@pontecapriasca.ch
sito web: www.pontecapriasca.ch

5. L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

Art. 61 Sotto-contatori

1. L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.
2. Il Comune ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumersi la lettura dei sotto-contatori.
3. Determinante al fine della misurazione del consumo è la lettura eseguita sul contatore principale del Comune.

IX. FINANZIAMENTO

Art. 62 Autonomia finanziaria

1. Il servizio di approvvigionamento idrico deve essere finanziato in modo autosufficiente.
2. Il finanziamento è assicurato da:
   a tasse di allacciamento;
   b tasse di utilizzazione;
   c fatturazione di forniture e prestazioni speciali;
   d "*stralciato*"
   e sussidi ufficiali;
   f altre partecipazioni di terzi;
   g contributi di miglioria.

   Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Art. 63 Determinazione delle tasse

Il tariffario viene stabilito dal municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei criteri definiti nelle tabelle contenute nel presente regolamento.

Art. 64 Spese per le condotte principali e di distribuzione

Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate di regola dal Comune, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglioria.

X. COSTI ALLACCIAMENTO

Art. 65 Allacciamento

1. I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:
   a. la tassa di allacciamento;
   b. i costi di posa delle condotte d'allacciamento;

Via alle Scuole 26
6946 Ponte Capriasca
Tel. +41 91 935 21 60
Fax +41 91 935 21 61
e-mail: municipio@pontecapriasca.ch
sito web: www.pontecapriasca.ch

c. le spese di collaudo.
2. Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione è il titolare dell'allacciamento.

Art. 66 Casistica e criteri di calcolo

1. Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:
   - ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;
   - ogni ampliamento di un allacciamento esistente (in tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento).
2. La tassa di allacciamento è calcolata in base al diametro della condotta, secondo le specifiche direttive della SSIGA.
   L'importo delle tasse di allacciamento è definito dal Municipio tramite Ordinanza, entro i limiti indicati all'articolo 73.

Art. 67 Costi di posa

1. I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata. Essi sono stabiliti dal Comune.
2. Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dal Comune. I relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

Art. 68 Spese di collaudo

Le spese di collaudo vengono stabilite dal Comune e fatturate al titolare dell'allacciamento. Qualora si rendano necessari ulteriori collaudi, gli stessi sono fatturati agli installatori.

Art. 69 Offerte e fatturazione dei costi di realizzazione

1. Su richiesta del titolare dell'allacciamento il Comune allestisce l'offerta relativa ai costi di realizzazione;
2. Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alla richiesta di pagamenti dei costi a suo carico, il Comune ha la facoltà di non procedere alla realizzazione dell'allacciamento o di sospendere i lavori già iniziati;
3. Al termine dei lavori il titolare dell'allacciamento deve aver corrisposto l'intera quota, pena la mancata erogazione di acqua.

Art. 70 Ricerca perdite

Via alle Scuole 26
6946 Ponte Capriasca
Tel. +41 91 935 21 60
Fax +41 91 935 21 61
e-mail: municipio@pontecapriasca.ch
sito web: www.pontecapriasca.ch

I responsabili del Comune effettuano unicamente le ricerche di perdite e delle tubazioni per le condotte comunali.
Per le ricerche su tubazioni private i proprietari dovranno rivolgersi alle ditte specializzate.

Art. 71 Altri costi

1. I costi di manutenzione, sostituzione e messa fuori servizio dell'allacciamento, disdetta dell'abbonamento sono stabiliti dal Comune.
2. Di principio, in caso di sostituzione di un allacciamento già esistente, i relativi costi sono interamente posti a carico dei titolari degli allacciamenti, fatta riserva per la tassa d'allacciamento che in questo caso non viene prelevata.

Art. 72 Costi della dorsale

1. I costi di realizzazione e di sostituzione della dorsale sono posti a carico dei singoli titolari allacciati proporzionalmente alla potenzialità di ogni allacciamento.
2. Nel caso di sostituzione integrale della dorsale per limitata capacità di trasporto (a seguito di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli esistenti), i relativi costi a carico dei titolari degli allacciamenti sono calcolati in proporzione alla nuova ripartizione delle potenzialità di ogni singolo allacciamento.
3. Per i titolari già allacciati in precedenza viene dedotto il valore residuo dell'importo versato al momento della posa della dorsale da sostituire (contributo iniziale dedotto l'ammortamento). Il valore residuo è imputato a chi ha generato l'esigenza di sostituzione.

XI. TASSE

Art. 73 Tasse

Le tasse sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi sottoelencati. Per promuovere l'uso parsimonioso dell'acqua e ridurre i consumi, il Municipio può definire una tariffa progressiva che cresca all'aumentare dei m3 annui utilizzati.
La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di: una tassa base, una tassa sul consumo rilevato tramite contatore, da una tassa forfettaria per gli utenti senza contatore, e una tassa sul noleggio contatore.
La tassa base è dovuta indipendentemente dal consumo.
Per promuovere l'uso parsimonioso dell'acqua e ridurre i consumi, il Municipio può adottare una tariffa al consumo progressiva che cresca all'aumentare dei m3 annui utilizzati dalla singola unità di consumo.

Via alle Scuole 26
6946 Ponte Capriasca
Tel. +41 91 935 21 60
Fax +41 91 935 21 61
e-mail: municipio@pontecapriasca.ch
sito web: www.pontecapriasca.ch

Il Municipio può decidere in casi eccezionali delle riduzioni della tassa di utenza fino ad un massimo del 50% unicamente per uso agricolo e fontane pubbliche.

a) Definizione

La tassa d'utenza annua è definita secondo le seguenti unità di consumo:

- **un'unità di consumo**: per ogni casa unifamiliare o appartamento, casa di vacanza, ufficio, ditte artigianale. Definizione di appartamento: la presenza della cucina e dei servizi in relazione a spazi abitativi indipendenti determina il numero di appartamenti di uno stabile adibito totalmente o parzialmente ad economia domestica;
- **un'unità di consumo:** per ogni albergo, garni, pensione, campeggio, ristorante, bar e altro esercizio pubblico di affitto camere e **un'ulteriore unità di consumo** ogni tre camere, 10 posti tenda o spazi roulotte, o frazione superiore;
- **due unità di consumo:** per ogni complesso sportivo, ricreativo, industriale, o d'altra destinazione non abitativa con contatore fino a 25 mm;
- **quattro unità di consumo** con contatore di 32 mm e fino a 40 mm;
- **cinque unità di consumo** con contatore di 50 mm e oltre.

b) Costo per unità di consumo

Il costo dell'abbonamento per unità di consumo può variare da fr. 80.00 a fr. 120.00 annui ed è fissato annualmente dal Municipio, mediante ordinanza municipale, in funzione delle necessità finanziarie del servizio. Per durate inferiori è calcolato pro rata temporis in funzione dei mesi d'uso. La frazione di mese è calcolata per intero.

La tassa è a carico del proprietario dello stabile o dell'impianto.

	Tassa CHF (IVA esclusa)	
	minimo	massimo
Costo per unità di consumo (tassa base)	80	120
	minimo	massimo
Tassa di consumo al m3	0.60	2.00
Tassa di consumo per rivenditori al m3	0.50	1.50
Tassa di noleggio contatori	minimo	massimo
Contatore 20mm	30	60
Contatore 25mm	35	70
Contatore 32mm	40	80
Contatore 40mm	60	120
Contatore > 40mm	80	160
Tassa per uso temporaneo di cantiere	minimo	massimo
Per i primi 1000 m3 di costruzione, calcolato in base alle norme SIA	0.50 m3	2.50 m3
Per ogni ulteriore m3	0.20 m3	2.00 m3

Via alle Scuole 26
6946 Ponte Capriasca
Tel. +41 91 935 21 60
Fax +41 91 935 21 61
e-mail: municipio@pontecapriasca.ch
sito web: www.pontecapriasca.ch

Sospensione e ripristino della fornitura di acqua	minimo	massimo
Per ogni intervento	120	300
Tasse di collaudo	minimo	massimo
Per ogni unità insediativa	100	200
Tasse di allacciamento	minimo	massimo
Per ogni 100 metri cubi di volume di costruzione o frazione superiore a 50 metri cubi, calcolati in base alle norme SIA	100	200
Tassa di consumo per utenti sprovvisti di contatori	minimo	massimo
Per ogni economia domestica, primaria o secondaria (che comprende il primo rubinetto)	150	350
Per ogni ulteriore rubinetto (WC – bidet – boiler – impianto acqua centralizzato – giardino – garage- fontane ornamentali)	10	30
Tassa speciale per uso agricolo	minimo	massimo
Rubinetto principale con contatore	60	110

Art. 74 Fatturazione e acconti per costi di fornitura

1. Le fatturazioni sono imposte al proprietario dell'immobile. In caso di cessione, fa stato il proprietario al 1° gennaio. Resta riservato il diritto del proprietario a esigere dal successore in diritti la quota parte.
2. Per nuove costruzioni la fatturazione sarà percepita pro rata a partire dalla data di collaudo.
3. Per le proprietà per piani (PPP) con 3 o più unità, dovrà essere definito un amministratore o un rappresentante legale.
4. La fatturazione ricorrente è emessa al proprietario dell'impianto in autunno.
5. Eventuali reclami sono da inoltrare in forma scritta al Comune, entro 15 giorni dalla ricezione della fattura.
6. Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse (di regola è fissato a trenta giorni).
7. Non sono concesse riduzioni per periodi durante i quali gli immobili non sono stati occupati. L'utente può richiedere preventivamente l'inabitabilità temporanea di un immobile o di parte di esso. In questo caso il Comune ordinerà la piombatura dell'impianto per l'erogazione dell'acqua potabile. I costi di piombatura sono a carico del richiedente. La tassa base e il noleggio del contatore sono dovute pro-rata.
8. Tutti gli importi delle tasse contenute nel presente Regolamento sono esenti dall'IVA.

Via alle Scuole 26
6946 Ponte Capriasca
Tel. +41 91 935 21 60
Fax +41 91 935 21 61
e-mail: municipio@pontecapriasca.ch
sito web: www.pontecapriasca.ch

Art. 75 Incasso ed esecuzione

1. Il Comune indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento con possibilità di addebitargli le relative spese.
2. In caso di ulteriore ritardo seguirà una diffida raccomandata, con addebito delle spese. Un'ulteriore inadempienza comporterà l'apertura della procedura di incasso.
3. Il Comune ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
4. Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per il Comune è possibile condizionare il ripristino completo della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.

XII. CAUZIONI

Art. 76 In generale

Il Comune ha la facoltà di condizionare l'allacciamento e la fornitura al versamento di una cauzione.

Art. 77 Imposte e genere della cauzione

1. La cauzione corrisponde di regola all'importo del presumibile consumo annuale dell'abbonato.
2. La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti o di fideiussione solidale di una banca sottoposta alla Legge federale sulle banche.

Art. 78 Inadempienza

1. Il Comune può rifiutare o sospendere l'erogazione di acqua agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta, oppure se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito.
2. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 79 Restituzione

1. Le cauzioni sono restituite con la cessazione del contratto di abbonamento, a condizione che non vi siano fatture scoperte.
2. Il Comune, su richiesta dell'abbonato, può restituire la cauzione prima della fine del contratto di abbonamento, se sussistono fondati motivi e unicamente alle persone fisiche.

Art. 80 Acquisizione cauzioni

Via alle Scuole 26
6946 Ponte Capriasca
Tel. +41 91 935 21 60
Fax +41 91 935 21 61
e-mail: municipio@pontecapriasca.ch
sito web: www.pontecapriasca.ch

1. Le cauzioni non riscosse vengono acquisite dal Comune dopo dieci anni dalla cessazione del contratto di abbonamento;
2. Decorso tale termine, il Comune provvede a restituire la cauzione, previa deduzione di eventuali scoperti, qualora vengano presentati documenti validi e ufficiali a comprovare l'avvenuto deposito e la legittimazione a richiedere la restituzione (es. certificato ereditari);
3. Al momento della restituzione delle cauzioni versate in contanti, il Comune corrisponde un interesse pari a quello praticato da Banca Stato per conti di risparmio.

XIII. MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE

Art. 81 Contravvenzioni

1. Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio fino ad un importo di fr. 10'000.00, secondo l'Art. 145 cpv. 2 della Legge Organica Comunale.
2. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro trenta giorni dalla notifica.
3. Il Comune nei casi di infrazione accertata, può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture del Comune per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.

Art. 82 Contestazioni e procedure

1. Le contestazioni contro le decisioni del Comune devono essere notificate al Municipio entro trenta giorni.
2. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di reclamo al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dall'art. 68 cpv. 1 LPamm.
3. Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico, e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.

XIV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 83 Norme transitorie

a) Obbligo di posa contatori

Tutti gli allacciamenti devono essere provvisti di contatore.

b) Tassa di consumo per utenti sprovvisti di contatori

Laddove, per motivi tecnici, non è possibile posare il contatore valgono le seguenti tariffe:

Via alle Scuole 26
6946 Ponte Capriasca
Tel. +41 91 935 21 60
Fax +41 91 935 21 61
e-mail: municipio@pontecapriasca.ch
sito web: www.pontecapriasca.ch

1. La tariffa base per ogni economia domestica, primaria o secondaria (che comprende il primo rubinetto), è compresa tra un minimo di fr. 150.00 e un massimo di fr. 350.00. La tassa annuale è fissata mediante ordinanza municipale.
2. Per ogni ulteriore rubinetto (WC – bidet – boiler – impianto acqua centralizzato – giardino – garage- fontane ornamentali) è percepito l'importo compreso tra un minimo di fr. 10.00 a un massimo di fr. 30.00.

Art. 84 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con effetto al 1° gennaio 2022, previa ratifica da parte della Sezione enti locali.

Art. 85 Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento Acqua Potabile del Comune di Ponte Capriasca del 15 gennaio 2001.

Approvato con Risoluzione Municipale no. 584 del 27.10.2021
Approvata dal Consiglio comunale nella seduta 6.12.2021
Ratificato dalla Sezione Enti Locali il 21.03.2022
Modifica approvata con Risoluzione Municipale no. 639 del 24.10.2022
Approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 5.12.2022
Ratificato dalla Sezione Enti Locali l'11.04.2023

Via alle Scuole 26
6946 Ponte Capriasca
Tel. +41 91 935 21 60
Fax +41 91 935 21 61
e-mail: municipio@pontecapriasca.ch
sito web: www.pontecapriasca.ch